U.S.R. Decreto n. 3683

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 75;

VISTO il D.P.R. 13.2.1964, n. 185;

VISTO il D.L.vo n. 230 del 19.8.1995, e sue successive modificazioni ed integrazioni con il quale sono state recepite alcune direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti;

VISTO il *Regolamento per il funzionamento e il controllo delle strutture che impiegano sostanze radioattive*, emanato con D.R. n. 9104 dell' 11.061988;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.7.2005 n. 45, con la quale, su proposta dell'Ufficio Sicurezza e Protezionistica, è stato approvato il *Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme in materia di rischi da radiazioni ionizzanti*, che tiene conto del nuovo quadro normativo e dei nuovi assetti organizzativi dell'Ateneo ai fini della sicurezza, regolamento che dovrà sostituire quello di cui alla premessa che precede,

DECRETA

E' emanato, nel testo allegato, il *Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme in materia di rischi da radiazioni ionizzanti*.

Il nuovo regolamento sostituisce il regolamento di cui alle premesse, emanato con D.R. n. 9104 del 22.06.1988, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.

Napoli, lì 14 ottobre 2005

IL RETTORE
Guido Trombetti

AdP

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI

Art.1
(Campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in riferimento alle norme di cui al D.Lgs.230/95 e sue modificazioni ed integrazioni (nel seguito solo D. Lgs. 230/95), si applica a tutte le attività (di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio), svolte dalle unità produttive, in analogia a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, che comportano la detenzione e/o l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Art. 2
(Individuazione dei datori di lavoro)

1. I datori di lavoro sono i soggetti di vertice delle strutture qualificabili come unità produttive così come previsto dal regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 3
(Azienda Universitaria Policlinico)

1. Il Direttore generale dell'Azienda Universitaria Policlinico è il datore di lavoro dell'Azienda stessa.

2. Ai fini dell'applicazione in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi da radiazioni ionizzanti, i rapporti tra l'Azienda Universitaria Policlinico e l'Università sono regolati dalla relativa Convenzione del 28 maggio 1997 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Università e l'Azienda Universitaria Ospedaliera non si configurano come "impresa esterna" (di cui all'art. 62 del D. Lgs. 230/95), l'una nei confronti dell'altra, stante la completa compenetrazione dei compiti assistenziali, di didattica e di ricerca svolti, in regime convenzionale, dai reciproci dipendenti in Strutture e con apparecchiature comuni indipendentemente dalla loro proprietà.

Art. 4
(Centro di Radioprotezione e Fisica Sanitaria)

1. Il CRAFS, oltre a svolgere attività di coordinamento e di supporto tra le varie figure previste dal D.Lgs. n. 230/96 :

   a) assicura che l'esperto qualificato, istituisca e tenga aggiornata la documentazione di cui è obbligatoria la tenuta ai sensi del D. Lgs. 230/95, in particolare di quella dell'art. 81 del citato decreto legislativo, tra cui:
      - il Registro di radioprotezione;
      - i verbali dei controlli e dei provvedimenti di intervento adottati e prescritti dallo stesso esperto qualificato, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
      - le schede personali dosimetriche;
      - le relazioni relative alle esposizioni accidentali o di emergenza nonché alle altre modalità di esposizione;
      - i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti

   b) informa il datore di lavoro sulla messa a norma strutturale e impiantistica dei laboratori delle strutture universitarie in cui vengono detenute e/o impiegate sorgenti di radiazioni ionizzanti secondo le indicazioni e prescrizioni dettate dagli esperti qualificati o contenuti nei provvedimenti autorizzativi o prescritti dagli organi di vigilanza.

   c) segnala al datore di lavoro ed ai dirigenti delegati la necessità di:
      - emanare all'occorrenza disposizioni o specifici ordini di servizio o diffida nei confronti dei lavoratori;
      - interrompere l'attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente, dandone informazione scritta al datore di lavoro.

   d) fornisce ai dirigenti la documentazione prevista dal D. Lgs. 230/95, in particolare:
      - l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
      - la classificazione dei lavoratori addetti;
      - la frequenza delle valutazioni e dei controlli da effettuarsi;
      - tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione;
      - la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento.

2. Al fine di costituire la necessaria interfaccia tra datori di lavoro, esperti qualificati, medici addetti alla sorveglianza medica, Dirigenti (di cui al successivo art. 8), nonché con gli eventuali Enti convenzionati, al Centro di servizio per la Radioprotezione e la Fisica Sanitaria (CRAFS) è affidato il coordinamento tecnico e gestionale delle attività inerenti gli obblighi dei datori di lavoro, (di cui al successivo art. 5), il supporto tecnico degli esperti qualificati e il supporto tecnico amministrativo ai dirigenti e preposti, di cui agli art. 7, 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 5
(Obblighi dei datori di lavoro)

1. In ordine a tali obblighi, il CRAFS si attiva, affinché i datori di lavoro, come individuati dal Regolamento di Ateneo, adempiono agli obblighi a loro carico previsti dalla legge in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi da radiazioni ionizzanti. In particolare, avvalendosi della collaborazione del CRAFS, i datori di lavoro:
   a) nominano gli esperti qualificati e i medici autorizzati e/o competenti e comunicano alla Direzione Provinciale del Lavoro i loro nominativi;
   b) assicurano agli esperti qualificati e ai medici addetti alla sorveglianza medica le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
   c) individuano le Strutture presso cui si svolgono le attività regolamentate dal presente regolamento, effettuano le comunicazioni previste dal D. Lgs. 230/95, nonché richiedono i nulla osta, eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività, sulla base delle indicazioni fornite dall'esperto qualificato;
   d) acquisiscono dagli esperti qualificati il documento di cui all'art. 61 del D.Lgs. 230/95, al fine di integrare il documento di cui all'art. 4 del D. Lgs. 626/94 per quanto attiene ai rischi da radiazioni ionizzanti;
   e) acquisiscono dagli esperti qualificati la classificazione dei lavoratori addetti per il seguito di competenza e assicurano che il personale individuato dai dirigenti, di cui all'art. 7, sia sottoposto all'opportuna sorveglianza fisica della radioprotezione (dosimetria individuale e/o ambientale) e all'opportuna sorveglianza medica;
   f) assicurano che i lavoratori siano resi edotti dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di protezione e sicurezza. A tale fine, il CRAFS si fa carico di organizzare corsi di formazione teorico-pratici e di proporne l'esecuzione secondo programmi, modalità e tempi definiti .
   g) assicurano ai lavoratori i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, ove necessari in relazione ai rischi cui sono esposti;
   h) assicurano che il trasporto di materie radioattive, la raccolta dei rifiuti radioattivi e il loro smaltimento venga effettuato rispettando i vigenti disposti normativi in materia;
   i) assicurano la conservazione della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e alla sorveglianza medica della protezione secondo i disposti di legge ivi compresa quella sulla riservatezza;
   j) assicurano l'invio alle Autorità preposte da parte del medico autorizzato delle schede dosimetriche personali e dei documenti sanitari personali secondo i disposti di legge ivi compresa quella sulla riservatezza.

2. I datori di lavoro, avvalendosi della collaborazione del CRAFS, devono firmare, per quanto di loro competenza, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti. Detta documentazione sarà conservata, nei modi e per i tempi previsti dalla legge, presso il CRAFS, per quanto riguarda la parte relativa alla sorveglianza fisica e presso la sede universitaria del Coordinatore dei medici addetti alla sorveglianza sanitaria, ove esistente, o presso la sede legale del datore di lavoro per quanto riguarda la parte relativa alla sorveglianza medica con salvaguardia del segreto professionale.

3. I datori di lavoro, avvalendosi della collaborazione del CRAFS, esercitano l'alta vigilanza sull'attività dei dirigenti (quali definiti al successivo art. 7) ai fini della radioprotezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, nonché sull'operato degli esperti qualificati e dei medici addetti alla sorveglianza medica.

4. I datori di lavoro, nell'esercizio delle loro funzioni di alta vigilanza, hanno il potere di vietare e/o sospendere le attività soggette alla normativa cui il presente Regolamento si riferisce, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ovvero nella normativa stessa

Art. 6
(Delega di funzioni)

1. Fatte salve le funzioni che la legge assegna ai dirigenti, di cui al successivo art. 7, i datori di lavoro possono delegare ai dirigenti, l'esercizio di loro funzioni in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi da radiazioni ionizzanti. Alla persona delegata dovranno essere attribuiti i poteri gestionali, ed i relativi strumenti tecnico-finanziari, necessari all'adempimento delle funzioni delegate.

2. Tutti i provvedimenti di delega devono avvenire mediante atto scritto, devono essere pubblicizzati e, in particolare, comunicati agli Esperti qualificati e ai Medici addetti alla protezione medica.

3. I soggetti destinatari della delega di cui al comma 1 sono individuati quali "esercenti" delle attività regolamentate dal D. Lgs. 230/95.

Art. 7
(Individuazione dei dirigenti)

1. Ferma restando l'autonomia organizzativa delle singole Unità produttive, come individuate al precedente art. 2, sono dirigenti, agli effetti dell'art. 61 del D. Lgs. 230/95:
   a) i Direttori dei Dipartimenti;
   b) i Direttori dei Centri di ricerca;
   c) i Direttori dei Centri di Servizio;
   d) i Direttori delle Scuole di specializzazione;
   qualora nelle strutture di cui sono responsabili si svolgano attività con esposizione a radiazioni o sia presente personale che svolge attività a rischio di esposizione presso terzi. Le funzioni di dirigente sono attribuite dal datore di lavoro con atto formale, da rinnovare ogni volta che cambia il dirigente della Struttura.

2. Qualora due o più strutture fruiscano di laboratori comuni o di spazi non fisicamente separabili, ove la situazione logistica lo imponga e/o ove i dirigenti lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare i costi e le attività di ricerca, gli stessi debbono addivenire ad una gestione comune adottando apposito provvedimento ed individuando il dirigente cui viene attribuita la competenza per il coordinamento delle attività e dei lavoratori nonché per l'eventuale richiesta di autorizzazione, ove essa sia richiesta dalla legislazione vigente, al fine di garantire la radioprotezione degli operatori, della popolazione e dell'ambiente, dandone preventiva comunicazione scritta al datore di lavoro che provvederà ad emanare il provvedimento di nomina di cui al punto 1.

Art. 8
(Obblighi dei dirigenti)

1. I dirigenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di radioprotezione, per quanto attiene ai loro compiti, anche se non esplicitamente previsto dal presente Regolamento.

2. I dirigenti delegati all'esercizio dei compiti del datore di lavoro, devono attenersi alle norme del D. Lgs. 230/95, del presente Regolamento e delle eventuali ulteriori direttive di esecuzione, a carattere generale, emanate dal datore di lavoro e, in particolare, ad attuare quanto previsto nel provvedimento di delega.

3. I dirigenti individuano e nominano i preposti alle attività a rischio di esposizione, che si svolgono nella propria Struttura, comunicando il nominativo al CRAFS.

4. I dirigenti, anche in collaborazione con i responsabili delle attività di didattica e di ricerca e (R.A.D.o.R), devono valutare, nella scelta delle modalità e delle tecniche di lavoro, la possibilità di impiego di tecniche e/o metodiche alternative all'utilizzo di materie radioattive o, comunque, di sorgenti di radiazioni ionizzanti, e giustificare l'eventuale impossibilità o inopportunità (tenuto conto anche dei costi-benefici) di ricorrere a tali tecniche e/o metodiche alternative per lo svolgimento delle attività stesse.

5. Al fine di garantire nella maniera più efficace la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, i dirigenti devono rispettare il principio generale dell'ottimizzazione. In particolare, nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, dovranno attuare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali; inoltre, gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature, le modalità operative concernenti le attività in argomento debbono essere rispondenti alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantire un equivalente livello di radioprotezione. Particolare cura dovrà essere posta nella manutenzione delle apparecchiature e attrezzature che dovrà essere continua e tale da mantenerne la perfetta efficienza. Puntuali informazioni sul corretto uso delle apparecchiature e delle attrezzature dovranno essere, altresì, fornite ai lavoratori prima dell'inizio del loro utilizzo.

6. I dirigenti assicurano la messa a norma strutturale e impiantistica dei laboratori "dedicati" delle strutture universitarie in cui vengono detenute e/o impiegate sorgenti di radiazioni ionizzanti secondo le indicazioni e prescrizioni dettate dagli esperti qualificati o contenuti nei provvedimenti autorizzativi o prescritti dagli organi di vigilanza. Forniscono altresì al datore di lavoro (tramite il CRAFS), per l'eventuale seguito di competenza, le copie delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza.

7. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento, i dirigenti dispongono prioritariamente dei fondi propri della Struttura, in particolare di quelli di ricerca, fatta eccezione di quanto posto in capo del datore di lavoro e specificato al precedente art. 5, punto 1. Nelle richieste di fondi per la ricerca dovranno essere valutati e indicati i costi per la radioprotezione per quanto non posto a carico del datore di lavoro.

8. Ai Responsabili delle Strutture spetta, comunque, la supervisione sull'applicazione delle disposizioni oggetto del presente Regolamento nell'ambito della propria Struttura, anche qualora abbiano formalmente incaricato uno o più preposti per compiti specifici di "routine" (es. applicazione delle disposizioni dettate, ricezione dei radiocomposti, raccolta dei rifiuti radioattivi, richieste ritiro/attribuzione di fustini per la raccolta di rifiuti radioattivi, ….), nonché la gestione dei rifiuti radioattivi nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dell'esperto qualificato.

9. Ai dirigenti compete di:
   a) chiedere al datore di lavoro (tramite il CRAFS), prima dell'inizio (o della variazione) delle attività disciplinate dal D. Lgs. 230/95, che venga elaborata (o aggiornata), dall'esperto qualificato una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine essi dovranno fornire all'esperto qualificato (tramite il CRAFS) tutte le informazioni necessarie contenute nella modulistica all'uopo predisposta provvedendo altresì agli interventi, di cui al precedente punto 5, che l'esperto qualificato ha prescritto ai fini della radioprotezione o quelli contenuti nei provvedimenti autorizzativi o, ancora, quelli prescritti dagli organi di vigilanza;
   b) individuare, di concerto con i RADoR, il personale addetto alle attività disciplinate dal D. Lgs. 230/95 e inviare debitamente compilata, timbrata e firmata, la modulistica, contenente anche informazioni sulle dosi ricevute in precedenti rapporti di lavoro (ancorché non subordinato), nonché informazioni su un eventuale contemporaneo lavoro, comportante radioesposizione, presso altri datori di lavoro o come lavoratori autonomi, al direttore del CRAFS, per il seguito di competenza;
   c) prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato e informato sia autorizzato all'ingresso nelle zone, comunque classificate dall'esperto qualificato ai sensi del D. Lgs. 230/95, ad accesso regolamentato;
   d) predisporre, sulla base delle indicazioni dell'esperto qualificato, norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio da radiazioni e assicurarsi che copia di dette norme sia consultabile dagli operatori nei luoghi di lavoro, ed in particolare nelle zone controllate;
   e) provvedere, sulla base delle indicazioni dell'esperto qualificato, affinché siano apposte segnalazioni che indichino la classificazione della zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti;
   f) segnalare al datore di lavoro ed al CRAFS, secondo le informazioni e la modulistica predisposta, gli eventi incidentali occorsi, nello svolgimento delle attività soggette al D. Lgs.230/95, affinché l'esperto qualificato e il medico addetto alla sorveglianza medica possano procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni anche per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
   g) fornire ai lavoratori esposti, con la stessa frequenza di comunicazione da parte del CRAFS, i risultati delle valutazioni di dose effettuate che li riguardino direttamente, nel rispetto della legge sulla "riservatezza";
   h) segnalare al datore di lavoro le inosservanze da parte dei lavoratori, anche al fine di adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari.

10. I dirigenti comunicano tempestivamente al CRAFS la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto, con particolare riguardo al personale non organicamente strutturato.

Art. 9
(Identificazione e obblighi dei Preposti)

1. I lavoratori che sovrintendono alle attività con esposizione a radiazioni assumono la qualifica di "Preposti" ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 230/ 95. Le funzioni di preposto sono attribuite dal dirigente con atto formale o sono svolte anche di fatto.
2. I preposti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di radioprotezione, per quanto attiene ai loro compiti, anche se non esplicitamente previsto dal presente Regolamento. In particolare ai preposti compete di:
   a) vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione;
   b) esigere l'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione;
   c) segnalare al dirigente l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;
   d) sorvegliare affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui all'art. 8 punto 8d), usino i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione di cui all'art. 5 punto 1g) e osservino le corrette modalità di esecuzione del lavoro.

Art. 10
(Lavoratori e loro obblighi)

1. Tutti i lavoratori di cui al presente Regolamento, operanti presso l'Ateneo, nonché gli eventuali ospiti, sono tenuti a prendersi cura della sicurezza e salute propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e della salvaguardia dell'ambiente, al rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dai datori di lavoro e di quelle impartite dai Dirigenti. In particolare i lavoratori devono:
   a) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti loro;
   b) partecipare ai corsi di informazione e formazione relativi ai rischi connessi all'attività svolta;
   c) segnalare immediatamente al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;
   d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
   e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
   f) sottoporsi alla sorveglianza medica ove questa sia stata richiesta, ai sensi di legge.

2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto il proprio dirigente delle attività svolte presso gli altri. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse. Eventuali lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

3. L'inosservanza degli obblighi previsti a carico dei lavoratori dà luogo alla irrogazione di sanzioni disciplinari, oltre a costituire comportamento penalmente rilevante ai sensi del D. Lgs. 230/95.

Art. 11
(Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio)

1. Per quanto attiene alle Strutture o a singoli lavoratori dell'Università, ospitati presso Enti esterni, o viceversa, per Strutture o per singoli lavoratori di Enti esterni ospitati presso l'Università, si rimanda alle convenzioni previste dall'art. 10 del D.M. 363/98.
2. Negli accordi convenzionali specifici stipulati, vengono regolamentati i reciproci rapporti in relazione all'ottemperanza dei disposti di cui al D. Lgs. 230/95. Ove non esistano atti convenzionali con Enti esterni che inviano propri dipendenti, o ad essi equiparati, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio, i lavoratori ospitati presso l'Università debbono osservare le normative vigenti e le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Ai sensi del DM 363/98, gli operatori di detti Enti sono, comunque, equiparati ai lavoratori universitari.

Art. 12
(Disposizioni finali)

1. Le presenti disposizioni costituiscono linee di indirizzo vincolanti sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi da radiazioni ionizzanti; le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.
2. Eventuali ulteriori specifiche disposizioni attuative in materia debbono essere in sintonia con quanto disposto nel presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. E' abrogato il "Regolamento per il funzionamento e il controllo delle Strutture che impiegano sostanze radioattive" emanato con D. R. n. 9104 del 26 giugno 1988.

Napoli, lì

IL RETTORE
Guido TROMBETTI